



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 74 del 27.10.2017

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI.

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 18,10 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: dott. Adamo Coppola

Consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) Cianciola Emidio | 09) Cammarota Giuseppe |
| 2) Di Biasi Franco | 10) La Porta Massimo |
| 3) Pizza Monica | 11) Di Nardo Eleodoro |
| 4) D'Arienzo Maria Giovanna | 12) Buonora Maristella |
| 5) Di Filippo Giuseppe | 13) Framondino Luigi |
| 6) Crispino Francesco | 14) Comite Nicola |
| 7) Russo Gennaro | 15) Abate Agostino |
| 8) Marciano Pietro Paolo | 16) Caccamo Consolato Natalino |

Risultano assenti: CIANCIOLA - MARCIANO.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Eugenio Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi, Rosa Lampasona.

...in prosieguo di seduta



Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Proponente: **ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI - APPROVAZIONE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, che prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa medesima;

Dato atto che, in ragione della congiuntura economica negativa che interessa in generale il nostro paese e che, inevitabilmente e soprattutto si riflette anche nel tessuto del nostro territorio, si ritiene necessario introdurre ulteriori agevolazioni tributarie a favore dei contribuenti che si trovano in situazione di difficoltà finanziaria;

Ritenuto opportuno, a tal fine, introdurre un regime più favorevole per la concessione di rateizzazioni di pagamento di tributi comunali arretrati, nonché quelli richiesti ai contribuenti mediante emissione di avvisi di accertamento, e/o ingiunzioni fiscali, non affidati in concessione a terzi, prevedendo maggiori possibilità di rateizzazione rispetto a quanto disciplinato in precedenza;

Dato atto che il Comune ha provveduto nel corso degli anni a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, adottando appositi regolamenti comunali ed in particolare che il vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali", all'art. 26 prevede la possibilità di concedere fino ad un massimo di 24 rate mensili;

Ritenuto necessario prevedere misure atte a favorire la possibilità di pagamento per i contribuenti con un numero maggiore di rate mensili, fino a 48, per importi superiori a € 30.001,00;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, il "Regolamento per la concessione di rateizzazioni di tributi comunale arretrati", riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI STABILIRE CHE le nuove disposizioni in materia di rateizzazione entrano in vigore dalla data di esecutività del presente atto;
3. DI DARE ATTO CHE, a seguito dell'approvazione del suddetto Regolamento, si intendono abrogate le disposizioni precedentemente approvate in materia di rateizzazioni di pagamento di carichi arretrati di tributi comunali, contenute in regolamenti comunali riguardanti le entrate tributarie;
4. DI DARE ATTO INFINE CHE, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52,

comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

PROPONE ALTRESI'

Di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

Agropoli, lì 16/10/2017

L'Assessore al Bilancio,
Tributi e Patrimonio
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

PARERE TECNICO : Il Responsabile dell'Area Entrate Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Agropoli, lì 16/10/2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Biagio MOTTA

PARERE CONTABILE: Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE.

Agropoli, lì 16/10/2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Giuseppe CAPOZZOLO



CITTA' DI AGROPOLI

Provincia Salerno

AREA SEGRETERIA ENTRATE TRIBUTARIE -
EXTRATRIBUTARIE

TURISMO - PROMOZIONE - EVENTI - CULTURA- SPORT

Telefono: n. 0974/827482- telefax: n. 0974/826066

e-mail: tributi@comune.agropoli.sa.it

Allegato "A"

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI
COMUNALI ARRETRATI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 27/10/2017

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 5 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

Art. 6 - Interessi

Art. 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni degli arretrati di tributi comunali non pagati, nonché risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali, non affidati in concessione a terzi.

Art. 2

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, se non diversamente previsto:

- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo;
- in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
- all'istituto dell'accertamento con adesione.

2. La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro **300,00**;
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 5 - comma 6 - del presente Regolamento.

3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 3

Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria documentata, con la quale deve riconoscere, espressamente, il proprio debito scaduto, corredata dal versamento di un acconto pari al 20% del debito da rateizzare.

2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 300,00 ad euro 5.000,00 senza fideiussione bancaria o assicurativa;
- b) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 5.000,01 ad euro 30.000,00 **con fideiussione bancaria o assicurativa**;
- c) fino ad un massimo di 48 mesi: per importi superiori ad euro 30.000,01 **con fideiussione bancaria o assicurativa**;

Le concessioni di rateizzazioni, come precisato alle lettere b) e c), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più

atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

Art. 5

Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva.
3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa, sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive, gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a

quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale.

6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di **due rate anche non consecutive** il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima.

Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione bancaria o assicurativa, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

7. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 (rispettivamente: adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.

8. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 7, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.

9. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

Art.6

Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aumentato di tre punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art. 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.

introduce l'argomento il Presidente del Consiglio che lascia la parola all'assessore Mutalipassi.

Relaziona Mutalipassi che illustra l'emendamento allegato 1) finalizzato a correggere un refuso sul regolamento.

il Consiglio approva ad unanimità .

Interviene Abate, il quale evidenzia la qualità del regolamento proposto.

Si associa Caccamo all'intervento di Abate auspicando per il futuro un maggior coinvolgimento delle commissioni nei lavori consiliari e per questo preannuncia la sua astensione.

In assenza di ulteriori richieste di intervento il Presidente invita a votare da parte dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

con voti favorevoli 15, (inclusi Cianciola intervenuto alle ore 18,18 e Marciano intervenuto alle ore 18,33, escluso Comite uscito alle ore 19,16), contrari nessuno, astenuti Caccamo

Delibera

è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta, così come emendata;

-Successivamente con votazione conforme viene approvata l'immediata eseguibilità.

IL PRESIDENTE
f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Emidio Cianciola)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 23.11.17

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li
23.11.17

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Minardi